

IMPOSTE SUL REDDITO

Delibere di distribuzione degli utili e tassazione dei dividendi

di Federica Furlani

L'[articolo 1, commi 1003 e 1004, L. 205/2017](#) (cd. Legge di Bilancio 2018), abrogando integralmente l'[articolo 47, comma 1, Tuir](#) e modificando l'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#), ha di fatto riformato la **disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da soci persone fisiche “privati”**, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, **parificando** il trattamento delle **partecipazioni “qualificate”** a quelle **“non qualificate”**.

Dal **1° gennaio 2018**, in base all'[articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), *“le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [trattasi delle società di capitali ed enti commerciali], operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7 [ipotesi di recesso, liquidazione, ...], del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate”*.

I **dividendi** non confluiscano quindi più nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo **tassati a titolo definitivo**.

Il quadro generale dal **2018** circa la **tassazione dei dividendi**, a seconda del **soggetto perceptor**, è pertanto il seguente:

- 1. persone fisiche non in regime di impresa:** ritenuta a titolo di imposta del **26%**;
- 2. società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa:** tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del **58,14%** (ovvero, esenzione del 41,86%);
- 3. società di capitali ed altri soggetti Ires:** base imponibile pari al **5%** (ovvero, esclusione del 95%).

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche privati in relazione a partecipazioni qualificate, il legislatore, nel riformare la disciplina ha stabilito una **disciplina transitoria**. Continua pertanto a trovare applicazione **la previgente disciplina**:

- alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;**
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.**

La **normativa ante-riforma** prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrono alla

formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del:

- **40%**, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
- aumentata al **49,72%**, per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- poi portata al **58,14%**, per gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Ricordiamo che le **partecipazioni** si considerano **“qualificate”** se superano uno dei seguenti limiti, relativi alla **percentuale di diritto di voto** esercitabile nell'assemblea ordinaria od alla **percentuale di partecipazione al capitale sociale**:

- **S.p.a. quotate in borsa od al mercato ristretto:** partecipazioni superiori al 2% dei voti, oppure superiori al 5% del capitale sociale.
- **S.p.a. non quotate ed altri soggetti Ires** (come le S.r.l.): partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria o al 25% del capitale sociale o del patrimonio.

Poiché la **distribuzione degli utili** ai soci di società di capitali è subordinata all'adozione di una specifica **delibera assembleare**, la stessa, fino al 2022, deve eventualmente **prevedere se gli utili/riserve da cui si attinge sono stati prodotti fino al 2007 o al 2016 o al 2017 o successivamente**, perché diverso sarà il regime di tassazione in capo al socio **“privato”**.

In presenza di riserve formate con utili la cui distribuzione concorre alla tassazione con percentuali differenti, l'[articolo 1, comma 4, D.M. 26.5.2017](#) stabilisce una **presunzione**, prevedendo che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2016**, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, **i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato** fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Si ricorda infine che il verbale di distribuzione di utili/riserve deve essere **registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto e deve scontare l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro**.

La **procedura da seguire per la registrazione** è la seguente:

- **stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l.** ovvero sul **libro dei verbali di assemblea** per le S.p.a. il **verbale** inerente la **deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve**;
- **predisporre due copie del verbale** succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed **apporre**, su ogni copia, una **marca da bollo di 16 euro ogni quattro facciate o 100 righi**;
- eseguire, **entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera**, il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a **200,00 euro** utilizzando il **modello F23** ed indicandovi il **codice “109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce”** e la **causale**

“RP”;

- presentare, **entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera**, all’Agenzia delle entrate **le copie del verbale di assemblea** di cui al punto 2) e la **ricevuta del versamento effettuato** al fine di ottenere la **registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili**.

Inoltre, **entro il 31 marzo** dell’anno successivo a quello di effettiva percezione dei dividendi, i soggetti Ires devono rilasciare **apposita certificazione** di cui all’[articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, D.P.R. 322/1998](#) ai **soggetti percipienti**, ad eccezione di eventuali utili soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)